



Kantonsamtsblatt

Fegl uffizial

Foglio ufficiale

eKAB-Nr.: 00.064.859

Stelle: Regierung Graubünden

Rubrik: Kantonale amtliche Publikationen / Inkrafttreten

Veröffentlicht: 16.12.2021

Legge sulla Cassa pensioni dei Grigioni (LCPG)

Il testo della revisione parziale della legge sulla Cassa pensioni dei Grigioni (LCPG) del 26 agosto 2021, soggetta a referendum facoltativo, è stato pubblicato l'8 settembre 2021 nel Foglio ufficiale cantonale (eFUC n. 00.062.181).

Il termine di referendum è scaduto inutilizzato il 7 dicembre 2021. Il 14 dicembre 2021 il Governo ha dunque deciso di porre in vigore la revisione parziale della legge sulla Cassa pensioni dei Grigioni (LCPG) del 26 agosto 2021 con effetto al 1° gennaio 2022, fatta eccezione per l'articolo 12a. L'articolo 12a viene posto in vigore con effetto al 31 dicembre 2021.

In nome del Governo

Il Presidente: Mario Cavigelli

Il Cancelliere: Daniel Spadin



eKAB-Nr.: 00.062.181

Stelle: Grosser Rat Graubünden

Rubrik: Kantonale amtliche Publikationen / Fakultative Referenden

Veröffentlicht: 08.09.2021

Legge sulla Cassa pensioni dei Grigioni (LCPG)

Referendum facoltativo

Scadenza del termine di referendum: 7 dicembre 2021

Legge sulla Cassa pensioni dei Grigioni (LCPG)

Modifica del 26 agosto 2021

Atti normativi interessati (numeri CSC)

Nuovo:	—
Modificato:	170.400 170.450
Abrogato:	—

Il Gran Consiglio del Cantone dei Grigioni,
visto l'art. 31 cpv. 1 della Costituzione cantonale,
visto il messaggio del Governo del 4 maggio 2021,
decide:

I.

L'atto normativo "Legge sulla Cassa pensioni dei Grigioni (LCPG)" CSC [170.450](#) (stato 1 gennaio 2015) è modificato come segue:



Art. 5 cpv. 2 (modificato)

² Le prestazioni di vecchiaia vengono calcolate secondo il primato dei contributi. Le prestazioni temporanee d'invalidità e le prestazioni per i superstiti vengono stabilite quale percentuale dello stipendio assicurato.

Art. 6 cpv. 2 (modificato), cpv. 3 (abrogato), cpv. 4 (modificato)

² La Banca Cantonale Grigione, i comuni, le corporazioni di comuni e altre istituzioni che svolgono prevalentemente compiti di carattere pubblico possono essere affiliati per contratto.

³ *Abrogato*

⁴ La Commissione amministrativa stabilisce quali lavoratori vengono assicurati.

Art. 7 cpv. 1 (modificato), cpv. 2 (modificato), cpv. 3 (modificato)

¹ Viene assicurato lo stipendio annuo AVS ridotto di una deduzione di coordinamento. La deduzione di coordinamento ammonta al 25 per cento dello stipendio annuo AVS, tuttavia al massimo a sette ottavi della rendita massima di vecchiaia AVS annua. La deduzione massima viene ridotta in proporzione al grado di occupazione. La soglia d'entrata corrisponde allo stipendio minimo LPP.

² Lo stipendio annuo determinante per stabilire lo stipendio assicurato corrisponde al presunto stipendio base annuo compresa la 13^a mensilità. Le componenti dello stipendio occasionali, le indennità sociali e le indennità variabili o temporanee non vengono assicurate.

³ Lo stipendio massimo assicurabile corrisponde allo stipendio annuo massimo secondo la scala cantonale degli stipendi, al netto della deduzione di coordinamento. Per gli assicurati impiegati a tempo parziale, il massimo dello stipendio assicurato viene ridotto in proporzione al grado di occupazione.

Art. 8 cpv. 1 (modificato)

¹ I contributi di risparmio sono graduati secondo l'età e secondo il piano standard dei contributi ammontano, in per cento dello stipendio assicurato, a:

Tabella modificata:

• Età	Contributi di risparmio
• 20–24	14,0
• 25–29	15,0



-
- 30–34 17,0
 - 35–39 19,0
 - 40–44 22,0
 - 45–49 25,0
 - 50 e oltre 27,5
 - ...

Art. 10

Abrogato

Art. 12a (nuovo)

Garanzia per rendite in corso

¹ Il Cantone garantisce a tempo indeterminato tutte le rendite in corso al 31 dicembre 2021.

L'effettivo di beneficiari di rendite in tale data viene gestito in una cassa di previdenza chiusa. A garanzia del pagamento delle rendite in corso, il Cantone concede alla Cassa pensioni mutui senza interessi e rimborsabili condizionalmente per la cassa di previdenza chiusa. I mutui concessi devono essere rimborsati se il grado di copertura supera il 100 per cento.

² Il Governo disciplina i dettagli in un contratto con la Cassa pensioni.

II.

L'atto normativo "Legge sul rapporto di lavoro dei collaboratori del Cantone dei Grigioni (Legge sul personale, LCPers)" CSC [170.400](#) (stato 1 gennaio 2017) è modificato come segue:

Art. 15 cpv. 3 (modificato)

³ I collaboratori possono andare in pensione anticipata integrale o parziale non prima della fine del mese in cui compiono i 60 anni. Un pensionamento anticipato a partire da 62 anni può essere sostenuto finanziariamente con un contributo a favore di una rendita transitoria AVS. Il Governo disciplina i dettagli, in particolare un eventuale diritto al riguardo e l'ammontare del contributo. La regolamentazione transitoria viene determinata secondo l'articolo 72a della presente legge.

Art. 72a (nuovo)

Disposizione transitoria dell'articolo 15 capoverso 3



¹ I collaboratori che il 1° gennaio 2022 hanno già compiuto 60 anni possono chiedere un pensionamento anticipato a partire dal 63° anno d'età secondo il Regolamento sul pensionamento anticipato del 19 marzo 2013 (stato 1° aprile 2013).

III.

Nessuna abrogazione di altri atti normativi.

IV.

La presente revisione parziale è soggetta a referendum facoltativo.

Il Governo stabilisce la data dell'entrata in vigore.

In nome del Gran Consiglio:

La Presidente: *Aita Zanetti*

Il Cancelliere: *Daniel Spadin*

Data di pubblicazione: 8 settembre 2021

Scadenza del termine di referendum: 7 dicembre 2021